

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21532 Anno 2018

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udienza: 01/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIMEONI PIERGIORGIO nato il 05/07/1962 a CASTELFRANCO VENETO

avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

dato atto dell'assenza del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 19 novembre 2015 dal Tribunale di Treviso che ha condannato Simeoni Piergiorgio alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per violazione dell'articolo 319 *quater* cod. pen..

La condanna è intervenuta perché il ricorrente, abusando della sua qualità di assistente capo della Polizia di Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, dopo avere fermato un autista di camion prospettandogli la sanzione di euro 2.000 e gravi conseguenze per l'accertata presenza a bordo del mezzo di un apparato radio ricetrasmittente, omettendo poi di verbalizzare alcuna sanzione, induceva il predetto a consegnargli indebitamente la somma di euro 1.000 (capo A).

Inoltre il ricorrente, sempre abusando della sua qualità, dopo avere fermato un altro autista di camion per un controllo, prospettando gravi sanzioni ed omettendo di verbalizzare alcunché, induceva lo stesso a consegnargli indebitamente la somma di € 200, nonché, in altre occasioni, la somma complessiva di euro 1.400 (capo B).

Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni rese dagli autisti dei camion, nonché dai testi presenti ai fatti.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Simeoni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, essendosi limitata la Corte d'appello ad effettuare un rinvio *per relationem* alla sentenza di primo grado.

2.1. Il procedimento nasceva presso la Procura di Padova per il reato di concussione per induzione ai sensi dell'articolo 317 cod. pen., fattispecie successivamente riquilificata in violazione dell'art. 319-*quater* cod. pen..

Prevedendo tale norma la punibilità dell'indotto, la parte non poteva essere sentita come testimone.

2.2. Quanto al capo A), non è verosimile che il titolare della ditta del primo autotrasportatore, una volta evitata la sanzione, abbia poi ceduto alle pressioni del poliziotto quando oramai il verbale non poteva più essere redatto.

Il ricorrente era conosciuto come un poliziotto irreprensibile e non ha mai richiesto soldi al titolare della ditta presso la quale si era recato il giorno dopo i fatti contestati unicamente per richiedere un preventivo poiché stava ristrutturando casa e al momento del controllo era in compagnia della collega che ha reso testimonianza.

2.3. Quanto al capo B), l'imputato non ha mai posto in essere la condotta contestata perché non poteva trovarsi nella zona ove era avvenuto il fatto che è al di fuori dell'area di sua competenza. Tutti gli spostamenti sono documentati

con i fogli di servizio. Tale circostanza è stata completamente trascurata dalla Corte d'appello pervenendo a un travisamento dei fatti.

In ogni caso il reato astrattamente configurabile nel caso in questione non è quello di cui all'articolo 319 *quater* cod. pen., bensì quello di corruzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre rilevare come tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla ricostruzione in fatto di ciò che forma oggetto di contestazione non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità.

1.1. Per un verso, il ricorrente non si confronta con il compendio motivazionale svolto dai Giudici della cognizione nelle sentenze di primo e di secondo grado e, dunque, omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

D'altronde, deve essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.2. Per altro verso, le deduzioni in ordine alla ricostruzione in fatto si traducono in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

1.3. Non può inoltre sottacersi che, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Situazione che non è ravvisabile nel caso in oggetto.

2. Appare incensurabile la motivazione svolta dai giudici di merito - valutate unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado - allorché si è ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 319 *quater* cod. pen.: la vicenda, come ricostruita in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori, si appalesa infatti correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice, e ciò anche con riguardo allo specifico aspetto dell'induzione di Amatuzzo Vincenzo e Martin Loris a dare o a promettere indebitamente denaro all'imputato il quale, abusando delle sue qualità di assistente capo della Polizia di Stato, fermava i due autisti di camion per un controllo, prospettando gravi sanzioni.

3. E' inammissibile la deduzione difensiva secondo la quale le parti offese avrebbero dovuto essere escuse con le garanzie di legge perché indagabili alla luce della modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012.

Sussiste, infatti, piena continuità normativa tra le fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 *quater* cod. pen..

Il Collegio condivide integralmente il principio espresso da Sez. U n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, laddove viene riconosciuta la continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma.

Come sottolineato dalle Sezioni Unite, molteplici ragioni militano per tale continuità: a) il volto strutturale dell'abuso induttivo è rimasto immutato; b) la prevista punibilità dell'indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma interviene, per così dire, solo «al suo esterno»; c) la vecchia descrizione tipica già contemplava, infatti, la dazione/promessa del privato e delineava un reato plurisoggettivo improprio naturalisticamente plurisoggettivo, inquadramento dogmatico quest'ultimo che non incide sulla ricognizione logico-strutturale; d) finanche sotto il profilo assiologico, la nuova incriminazione è in linea con quella previgente, anche se ne restringe la portata offensiva alla sola dimensione pubblicistica del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

3.1. La sopra richiamata ricostruzione dei rapporti tra le fattispecie succedutesi è utile anche per risolvere la questione prospettata dal difensore.

La sentenza Sez. U., 12228 del 24/10/2013, Maldera, ha espressamente chiarito che il soggetto privato indotto, nonostante la «punibilità bilaterale» ex art. 319 *quater* c.p., continua a mantenere il suo *status* di danneggiato, trovando applicazione nei suoi confronti i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi.

La collocazione del fatto originariamente contestato, nel nuovo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p., avviene, quindi, sulla base del principio fissato dall'art. 2, comma 4, c.p. in quanto tale norma è più favorevole all'imputato.

E, quindi, la nuova fattispecie di induzione può trovare applicazione, per i fatti pregressi solo per l'imputato, perché norma più favorevole, non per il «concusso» per il quale la disposizione prevista dall'art. 319 *quater* cod. pen., comma 2, non è certo applicabile retroattivamente ex art. 2 cod. pen. (si veda anche Sez. 2, n. 29713 del 19/04/2017, Rv. 270666, che, nel riconoscere il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, ribadisce che deve si deve riconoscere continuità normativa fra le due fattispecie).

Alla luce di tale *regula iuris*, è, dunque, erroneo ritenere – come fa la difesa nella seconda parte del primo motivo – che Penzin e Martin avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie previste dalla legge per l'imputato, essendo mutate le loro posizioni. I predetti, nel presente procedimento, rivestono unicamente la qualifica di parti offese.

4. Né può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che, quanto al capo B), sia configurabile il reato di corruzione e non quello di cui all'art. 319 *quater* cod. pen.

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la *par condicio contractualis* ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti.

Non può di certo parlarsi di scambio corruttivo, a fronte delle dichiarazioni della parte offesa del reato che ha riferito che l'imputato, invece di muovergli qualche contestazione del codice della strada, gli disse «passerò a trovarla» e poi si recò una prima volta da lui dicendo che non riusciva a vivere col proprio stipendio ed altre volte ancora sempre ottenendo somme di denaro.

La parte offesa, fugando ogni dubbio, ha chiarito che, così facendo, sperava «di non essere nell'occhio del ciclone» da parte della Polizia stradale.

5. Le restanti doglianze della difesa sono inammissibili perché sono finalizzate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali dell'impugnata decisione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 marzo 2018